MUR
Direzione generale per la formazione universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio
Ufficio Accesso programmato e formazione
superiore ai fini dell'insegnamento

INDICAZIONI PRELIMINARI SU VALORE LEGALE DEL TITOLO, LIVELLO, NATURA

Si avvisa, innanzitutto, che **occorre sempre documentazione che chiarisca**:

1) in modo inequivocabile **il valore legale** del titolo estero presentato al riconoscimento, cioè che il titolo sia spendibile su tutto il territorio nazionale estero e NON si tratti di un titolo non riconosciuto dallo Stato ove ha sede l'Istituto/Università/Scuola che lo ha emesso. Alcuni titoli, infatti, sono emessi in autonomia e sotto la propria responsabilità dall'Istituto/Università/Scuola ma non hanno gli stessi effetti di quelli riconosciuti dallo Stato. In tal caso il titolo presentato in Italia non è riconoscibile, non sussistendo titoli non aventi valore legale in Italia.
2) **il livello del titolo** (primo, secondo, terzo), visto che è difficile interpretare titoli emessi vari anni fa o in alcuni paesi solo in base alla durata o ai crediti formativi, potendo essere considerato il peso di ogni singolo insegnamento del corso di studio.
3) **se il titolo di per sé sia abilitante a una professione** regolamentata o non regolamentata nel paese di provenienza (in tal caso, la competenza è in capo ai vari ministeri vigilanti sulla omologhe professioni italiane).
4) **l'esistenza di una tesi o difesa alla fine del corso di studio**.

Occorre, perciò, allegare la **dichiarazione di valore in loco** delle rappresentanze italiane **con contenuto ben dettagliato o il diploma supplement** rilasciato dall'ateneo/scuola/Istituto.

Per notizie circa la natura del titolo (accademico, professionalizzante, specialistico, di settore, di ricerca, post laurea, ciclo unico, ecc.) e il suo livello (primo, secondo o terzo) nel paese ove è stato conseguito, oltre la sua ufficialità a livello nazionale, è bene, però, **munirsi preventivamente anche dell'estratto ENIC NARIC** del paese che ha emesso il Titolo da cui si deduca che detto titolo è riconosciuto dallo Stato ove ha sede l'ateneo/scuola/Istituto o dell'attestato di comparabilità dell'ENIC NARIC Italia.

Per informazioni rivolgersi a Cimea:

- www.cimea.it
- Attestati di comparabilità e di verifica dei titoli - Diplome

Il principio di equipollenza dei diplomi, come noto, non esiste, ciononostante è stata creata una rete di centri nei diversi paesi europei per il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche.

I centri Enic Naric rilasciano informazioni sui procedimenti da seguire per esercitare una professione regolamentata, conferiscono degli attestati, per un periodo di studio o una formazione ottenuta all'estero, verificano l'autenticità del titolo e danno anche informazioni sul riconoscimento dei diplomi nazionali all'estero.

https://www.enic-naric.net/

http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx

http://www.enic-naric.net/recognised-heis.aspx

La necessità di operare ricerche in tal senso da parte del Ministero rende il procedimento più lungo e complesso. L'assenza di informazioni sufficienti può comportare esiti negativi o il mancato inquadramento del titolo nella corretta o diversa categoria. Gli attestati ENIC-NARIC potrebbero, comunque, essere chiesti successivamente con ciò rallentandosi il processo di riconoscimento.